



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

**Il Giudice dott.ssa Antonella Dell'Orfano,**

letto il ricorso proposto ex art. 35 ter L. n. 354/1975, con atto depositato in data 22.12.2014, da Alessia Stefania Bonomo (Avv.to T. Calice), per la violazione dell'art. 3 Conv. Eur. Dir. Uomo asserendo che:

nel periodo di detenzione dall'1-11-2012 al 31-3-2014 presso la Casa Circondariale di Roma "Rebibbia Femminile era stata ristretta in tre celle nelle seguenti condizioni:

nella prime due (celle 52 e 54) disponeva di uno spazio minimo di 2,40 o 1,17 metri quadri, al netto del bagno e del mobilio, dovendo condividere la cella con altre quattro detenute (cella aventi dimensioni di mq 12) o con un'altra detenuta (cella aventi dimensioni di mq 5), con una finestra molto vecchia che non consentiva adeguato isolamento termico dall'esterno; le celle erano dotate di un bagno separato con una porta dalla cella, privo di acqua calda, bidet e doccia, con una piccola finestra; il riscaldamento era scarso con un solo termosifone acceso solo qualche ora il pomeriggio e spesso non veniva acceso per malfunzionamenti della caldaia;

nella seconda (cella 51), condivisa con altra detenuta fino al 31.3.2014, disponeva di uno spazio minimo all'interno della cella di 1,17 metri quadri, al netto del mobilio (cella avente dimensioni di mq 5), con una finestra e scarsa illuminazione naturale; la cella non era dotata di un bagno separato in quanto dotata unicamente di un water posto all'angolo della cella, separato da un pannello di legno basso, e di un lavandino senza acqua calda; il riscaldamento era scarso con un solo termosifone acceso qualche ora il pomeriggio e spesso non veniva acceso per malfunzionamenti della caldaia;

era consentito quotidianamente l'accesso alle docce ma, pur essendo previste quattro docce, solo due erano funzionanti e spesso le detenute dovevano spostarsi vestite solo con la biancheria in

altro reparto anche in inverno; poteva fruire delle ore di aria quotidiane solo dalle 9,30 alle 11,00 e dalle 15,30 alle 17,30 in un piccolo cortile insufficiente per tutte le detenute, con piccola tettoia non idonea a riparare da pioggia o sole e spesso, per carenza del personale, le detenute erano costrette a rimanere in cella per mancata apertura delle celle;

rilevato che il Ministero della Giustizia, con note depositate in data 29.4.2015, ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto;

considerato preliminarmente, in punto di diritto, che con il decreto legge n. 92 del 26 giugno 2014, conv. in L. n. 117/2014, recante modifiche alla legge sull'O.P., legge 26 luglio 1975, n. 354 mediante introduzione, dopo l'art. 35-bis rubricato "*Reclamo giurisdizionale*", dell'art. 35-ter ("*Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'Articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati*"), è stato introdotto un rimedio "*compensativo*" volto, nelle intenzioni del legislatore, a soddisfare le richieste formulate dalla Corte europea nella sentenza *Torreggiani ed altri c. Italia*, n. 43517/09, [C] 8 gennaio 2013, ove veniva sollecitata la previsione di «un ricorso in grado di consentire alle persone incarcerate in condizioni lesive della loro dignità di ottenere una qualsiasi forma di riparazione per la violazione subita» (§ 97 della predetta sentenza), avendo quindi previsto il legislatore un'articolata forma di riparazione caratterizzata dalla presenza di due meccanismi tendenzialmente destinati ad integrarsi al fine di garantire una tutela effettiva rispetto alle situazioni lesive della dignità delle persone detenute;

che da un lato è stata introdotta, per colui che sia ancora detenuto al momento del ricorso introduttivo e che per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni sia stato ristretto in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte EDU, la facoltà di chiedere al magistrato di sorveglianza un risarcimento, sostanzialmente in forma specifica, del pregiudizio patito consistente nella riduzione della pena detentiva ancora da espiare nella misura di un giorno per ogni dieci di pena già eseguita e qualora tale tipo di risarcimento in forma specifica non sia possibile perché il periodo di pena ancora da espiare sia tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale prima indicata, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari ad 8,00 euro per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio, dall'altro lato, coloro che hanno subito il suddetto pregiudizio a cagione di una misura cautelare custodiale non computabile nella determinazione della pena da espiare (ad esempio perché essi sono stati poi assolti), nonché coloro che hanno terminato di

espiare la pena detentiva in carcere (come nel presente caso) possono proporre azione, personalmente o tramite il difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale civile del capoluogo del distretto in cui hanno la residenza; il tribunale distrettuale, con procedimento camerale, decide in composizione monocratica con decreto non reclamabile con il *quantum* del risarcimento pari ad € 8,00 per ogni giorno in cui si è subito il pregiudizio ed il comma terzo, secondo alinea, del nuovo art. 35-ter ord. pen. prevede inoltre che tale azione debba essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere;

che particolare rilevanza assume l'articolo 2 del decreto legge in esame, il quale, nel dettare le disposizioni transitorie, introduce al comma 1 un termine di decadenza di sei mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, entro cui coloro che a tale data abbiano cessato di espiare la pena detentiva, o che non si trovino più in stato di custodia cautelare, possono proporre l'azione per il risarcimento del danno davanti al Tribunale del distretto di residenza;

che il rimedio scelto dal legislatore deve ritenersi di natura risarcitoria, e non semplicemente indennitaria, come si evince dalla specifica terminologia usata dal legislatore sia nel rubricare il nuovo Articolo 35-ter O.P., come pure dall'analisi sistematica, atteso che, secondo i principi generali in materia di responsabilità civile, il decreto prevede che il risarcimento avvenga ove possibile in forma specifica e non per equivalente, ed inoltre deve altresì ritenersi che trattasi di danno non patrimoniale, anche quando il risarcimento viene disposto dal Magistrato di Sorveglianza ai sensi del comma 2, non mutando la natura della fattispecie per effetto del Giudice che accorda la tutela, né per il fatto che la fonte normativa dell'istituto è la legge penitenziaria;

che la ricorrente risulta essere stata detenuta dall'1.11.2012 al 30.7.2014 presso la Casa Circondariale di Roma "Rebibbia Femminile a seguito di provvedimento di scarcerazione (cfr. certificato di detenzione, doc. 1 fasc. ricorrente);

che la ricorrente ha specificamente descritto le condizioni di detenzione nelle celle indicate in premessa, denunciando che esse presentavano le seguenti misure:

celle 52 e 54, condivise con altre quattro detenute, di mq 12, dotate di un bagno separato da porta (con finestra, lavabo, water e bidet, senza acqua calda), in cui era presente, oltre al letto, il seguente mobilio:

due armadietti cm. 50 x 37 cm.; un tavolo di cm. 83 x 50;

cella 51 condivisa con un'altra detenuta: mq 5, senza bagno separato, con lavabo, water e bidet, senza acqua calda, in cui era presente, oltre al letto, il seguente mobilio:

due armadietti cm. 50 x 37 cm.; un tavolo di cm. 83 x 50;

che l'Amministrazione, nella memoria di costituzione, non ha preso posizione in maniera precisa, e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti specificamente affermati dalla ricorrente, né l'Amministrazione Penitenziaria (DAP), a cui d'ufficio è stata rivolta dal Giudice ex art. 738, 3° comma, c.p.c. – potere peraltro assai più ampio di quello attribuito ex art. 213 c.p.c. - richiesta di informazioni circa le condizioni di detenzione della ricorrente, ha dato ad essa adempimento;

che sulla questione dell'onere della prova della detenzione degradante ai fini della concessione del risarcimento monetario, e se in particolare l'obbligo di allegazione di documentazione o altro onere probatorio, debba essere posto (solo) in capo all'istante, deve ritenersi che incomba in capo all'istante una precisa e completa indicazione degli elementi di fatto e di diritto che intende porre a fondamento della pretesa risarcitoria, ma una volta indicate le circostanze lesive del diritto, nella materia che ci occupa (come nel caso di specie, in cui il ricorrente lamenta condizioni di sovraffollamento nelle celle di detenzione), deve considerarsi che i dati "spazio-temporali" nei quali si è verificata la violazione che lamenta l'istante circa la conduzione di vita in carcere possono essere celermente estrapolati attraverso i sistemi informatici predisposti dal Ministero della Giustizia, documentazione che quest'ultimo non ha in alcun modo fornito, dovendo, come si è detto, altresì riscontrarsi un'omissione totale da parte dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), a cui sono state richieste d'ufficio puntuali ed esatte indicazioni sulla dimensione delle celle occupate dalla detenuta e sulle altre condizioni di reclusione;

che la circostanza che non sia stato presentato dal Ministero e dall'Amministrazione Penitenziaria alcun documento pertinente estratto dai registri del carcere, nonostante siano gli unici ad avere accesso a questo tipo di informazioni, non può che confermare pertanto le affermazioni di parte ricorrente, ritenendo il Giudice di dover far ricorso ai medesimi criteri affermati dalla CEDU, nella citata sentenza *Torreggiani*, laddove si afferma quanto segue:"72. La Corte, sensibile alla particolare vulnerabilità delle persone che si trovano sotto il controllo esclusivo degli agenti dello Stato, quali le persone detenute, ribadisce che la procedura prevista dalla Convenzione non si presta sempre ad un'applicazione rigorosa del principio *affirmanti incumbit probatio* (l'onere della prova spetta a colui che afferma) in quanto, inevitabilmente, il governo convenuto è talvolta l'unico ad avere accesso alle informazioni che possono confermare o infirmare le affermazioni del ricorrente (*Khoudoyorov c. Russia*, n. 6847/02, § 113, CEDU 2005-X (estratti); e *Benediktov c. Russia*, n. 106/02, § 34, 10 maggio 2007; *Brândușe c. Romania*, n. 6586/03, § 48, 7 aprile 2009; *Ananyev e altri c. Russia*, sopra citata, § 123). Ne consegue che il semplice fatto che la versione del Governo contraddica

quella fornita dal ricorrente non può, in mancanza di un qualsiasi documento o spiegazione pertinenti da parte del Governo, indurre la Corte a rigettare le affermazioni dell'interessato come non provate (*Ogică c. Romania*, n. 24708/03, § 43, 27 maggio 2010). 73. Pertanto, poiché il Governo non ha presentato alla Corte informazioni pertinenti idonee a giustificare le sue affermazioni, la Corte esaminerà la questione delle condizioni detentive dei ricorrenti sulla base delle affermazioni degli interessati e alla luce di tutte quante le informazioni in suo possesso”;

che, nel procedere quindi all'esame dello spazio a disposizione della singola detenuta nel carcere di Rebibbia, esso è risultato, nel caso di specie, nelle celle dianzi citate, pari a 2,4 e 2,5 mq, di gran lunga inferiore al limite minimo considerato 'vitale' dalle note pronunce della Corte Europea dei diritti dell'Uomo (*Sulejmanovic c. Italia* del 16 luglio 2009 e *Torreggiani c. Italia* dell'8 gennaio 2013);

che è opportuno peraltro aggiungere, relativamente alla determinazione dello spazio fruibile “al lordo” o “al netto” degli arredi e dei locali adibiti a servizi igienici, che lo spazio della cella va necessariamente ridotto a causa dell'ingombro costituito dalla presenza di vario mobilio, trattandosi nel caso di specie, di 2 armadi di cm 50 x 37, con ulteriore riduzione dello spazio effettivamente disponibile *pro capite*;

che non debbono considerarsi invece gli altri oggetti costituenti l'arredo della cella, quali il tavolino e gli sgabelli, poiché oggetti di fatto rimuovibili, utilizzabili per varie e molteplici finalità da parte del detenuto e quindi destinati non a ridurre lo spazio a disposizione del detenuto ma a consentirne il pieno utilizzo, ed i letti, che vengono usati per distendersi di giorno o per dormire la notte e dunque rientranti nello spazio concretamente ed effettivamente disponibile;

che la circostanza relativa all'ingombro del mobilio è stata oggetto di esame nella sentenza dell'8.01.13 della CEDU quale fattore incidente sullo spazio vitale (v. *Torreggiani c. Italia*, pag. 16: “Tale spazio, di per sé insufficiente, era peraltro ulteriormente ridotto dalla presenza di mobilio nelle celle”) ed inoltre detto criterio (scomputo dallo spazio disponibile del mobilio non amovibile) ha trovato piena conferma nelle pronunce n. 5728/2014 e 8568/2015 della Corte di Cassazione Penale, che, nel dichiarare inammissibili ricorsi avverso ordinanze dei Magistrati di Sorveglianza in accoglimento del reclamo di detenuti su doglianze inerenti lo spazio disponibile all'interno della camera detentiva, ha riconosciuto corretta la scelta di non considerare (cioè scomputare dalla superficie lorda della cella) lo spazio occupato dal mobilio;

che nella citata sentenza *Sulejmanovic c. Italia* del 16 luglio 2009 la Corte CEDU aveva inoltre computato la superficie destinata al singolo detenuto scomputando da quella totale della cella la superficie del bagno annesso;

che circa lo spazio minimo da garantire, sebbene il Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti (organismo istituito in seno al Consiglio d'Europa in virtù della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ratificata dall'Italia con Legge 2 gennaio 1989, n. 7) nel 2° rapporto generale del 13-04-1991 indichi debba essere di almeno 7 mq, inteso come superficie minima "desiderabile" per una cella di detenzione, tuttavia la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il parametro dei 3 mq debba essere ritenuto il minimo consentito al di sotto del quale si avrebbe violazione "flagrante" dell'art. 3 della Convenzione e dunque, per ciò solo, "trattamento disumano e degradante", indipendentemente cioè dalle altre condizioni di vita detentiva (afferenti in particolare le ore d'aria disponibili o le ore di socialità, l'apertura delle porte della cella, la quantità di luce e aria dalle finestre, il regime trattamentale effettivamente praticato in istituto);

che la ricorrente ha pertanto subito un trattamento "disumano e degradante" avendo avuto a disposizione uno spazio di circa 2,4 e 2,5 mq, rendendo le condizioni di vita della detenuta non tollerabili;

che alla ricorrente deve essere, dunque, riconosciuta la complessiva somma di € 4.120,00 (€ 8,00 x 515 giorni di detenzione in cella condivisa presso la Casa Circondariale "Rebibbia"), oltre interessi legali dalla decisione al saldo;

che la complessità e la novità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite;

**p.q.m.**

**condanna** il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di Alessia Stefania Bonomo della somma di € 4.120,00, oltre interessi legali dalla decisione al saldo;

**compensa** integralmente le spese di lite tra le parti.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, lì 25/05/2015 .

*Il Giudice*  
*(Antonella Dell'Orfano)*